

esserci gestione, essere completamente esclusa una collaborazione, che c'è, è vero, ma subordinata sempre all'attività vera dell'assistenza, che è quella del salvatore. Anzi si può dire che nella posizione dei subietti del rapporto giuridico non ci sia, poichè, collaborino o no il capitano e l'equipaggio della nave assistita, sono *oggetto* del salvamento; sono, cioè, essi come nave, che devono essere salvati.

I malati di un ospedale non si può dire giuridicamente che collaborino col medico solo perchè devono ingerire le medicine; e che, perciò, il rapporto professionale del medico si muti, per esempio, in società per la collaborazione dei malati. Si spiegano anche, ma non sfigurano la posizione di gestore di affari, i limiti legali (rimunerazione e facoltà arbitrale del magistrato di stabilirla con i criteri fissati legalmente nel riferimento al valore delle cose salvate).

La remunerazione, può osservarsi, implica premio, mentre la gestione ordinaria dà le sole spese *necessarie ed utili* (art. 1144 C. C.) cioè anche meno del mandato al cui tipo contrattuale è vicina. E il mandato, invece, attribuisce al mandatario *tutte* le spese fatte per l'esecuzione del mandato, anche se esse eccedano ciò che il mandante avrebbe fatto da sè, cioè il necessario e l'utile (1).

E, peggio del mandato, la gestione non darebbe un compenso, mentre il mandato lo dà.

Io non vedo che il premio dell'assistenza si debba avvicinare a queste, diciamo così, dissonanze se esso, e per la tradizione marittima che lo riconosce pel salvamento in genere e per le leggi moderne, è riconosciuto come un diritto. Questo riconoscimento legislativo si connette con la proclamazione di quelle necessità dell'assistenza, di cui

---

(1) art. 1753 C. C.